



CHIARIMENTI LOTTO N. 9

10) Viene richiesto di precisare se le lavorazioni della categoria scorporabile OS/12-B possono essere subappaltate per intero ad imprese qualificate.

R. Innanzitutto, si precisa che le SS.AA. hanno l'obbligo di specificare nei bandi di gara le lavorazioni appartenenti alle categorie c.d. “*specialistiche*”, di cui al d.m. 248/16, indipendentemente dal relativo importo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. 00-ter, d.lgs. 50/16 e s.m.i..

Ciò premesso, il subappalto delle categorie “*specialistiche*” non può superare il limite massimo del 30% del relativo importo e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso, ai sensi dell'art. 105, comma 5, d.lgs. 50 cit..

Peraltro, il suddetto limite del 30% non è computato ai fini del raggiungimento del limite di subappalto “generale”, di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50 cit. (massimo 30% dell'importo contrattuale).

Si evidenzia inoltre che il limite del 10% dell'importo contrattuale, previsto dall'art. 89, comma 11, del Codice, assume rilevanza ai soli fini della sussistenza dei presupposti per il divieto di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento delle categorie “*specialistiche*”.